

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 29 a iniziativa della Giunta regionale

“SVILUPPO DELLA COMUNITA’ DELLE START-UP INNOVATIVE NELLA REGIONE MARCHE”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è volta a sostenere le start-up innovative, così come normate dall'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, a rafforzare e dare visibilità all'intera comunità delle medesime e ai soggetti che le promuovono. Le start-up innovative hanno infatti la potenzialità di promuovere processi di ricambio e di rigenerazione in chiave innovativa dell'imprenditoria regionale e delle economie territoriali, generare nuove nicchie di mercato nelle industrie emergenti ad elevato potenziale per rispondere ai nuovi bisogni sociali, sviluppare idee e soluzioni originali ad alto contenuto tecnologico, favorire l'evoluzione e il rafforzamento delle filiere produttive regionali attraverso soggetti portatori di nuove competenze tecnologiche, offrire opportunità nel territorio a giovani altamente formati o a tecnici e professionisti, anche disoccupati, con elevata esperienza.

Tramite il sostegno alle start-up si intende quindi rafforzare l'ecosistema innovativo regionale, favorire lo sviluppo produttivo dei risultati della ricerca e dell'applicazione delle tecnologie abilitanti, dell'economia digitale nell'industria e nei servizi, di nuove soluzioni ad elevata sostenibilità ambientale e rivolte all'economia circolare, nonché nuovi modelli di business, anche con impatto nelle industrie culturali e creative e nelle attività sociali.

La legge prevede una serie di interventi volti a fornire un “sostegno” alle start-up puntando ad accompagnarle non solo nella fase di avvio, ma anche nel processo di consolidamento e sviluppo o nella aggregazione in rete.

In sostanza la proposta non è quindi limitata a sostenere la nascita o la sola sopravvivenza delle start-up, ma anche altresì volta ad accelerare il loro cammino verso l'affermazione sul mercato, come anche ad attrarre start-up innovative di successo, o parti della loro attività sul nostro territorio.

A questo scopo concorrono, oltre agli strumenti di incentivazione, anche la messa a disposizione di strumenti finanziari adeguati, il rafforzamento della rete degli incubatori, degli acceleratori e dei soggetti che supportano le start-up anche dal punto di vista finanziario e manageriale, la messa a disposizione di servizi professionali, di opportunità di accesso al mercato e di costruire reti per la comunità delle start-up della regione.

Nello specifico, la proposta di legge si articola in 10 articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 definisce le finalità e gli ambiti di intervento della proposta di legge.

L'articolo 2 riguarda le definizioni normative dei termini richiamati nel testo di legge.

L'articolo 3 illustra le tipologie di intervento a sostegno delle start up innovative previste nel progetto di legge.

L'articolo 4 definisce gli altri interventi a favore delle start up innovative da parte della Regione.

L'articolo 5 delinea le caratteristiche di strumenti finanziari di supporto alle start-up che si potranno attivare.

L'articolo 6 punta a rafforzare il sistema degli incubatori/acceleratori e degli altri soggetti impegnati nella promozione e sviluppo delle start-up, sia attraverso i soggetti già presenti e consolidati, sia promuovendo nuovi protagonisti.

L'articolo 7 individua i servizi e le iniziative che la Regione, anche con supporti di consulenza,

potrà realizzare e promuovere direttamente per rafforzare la comunità delle start-up.

L'articolo 8 prevede il sostegno ad iniziative promozionali per rafforzare e qualificare il processo di generazione e sviluppo delle start-up innovative, anche attraverso le Università, i centri di formazione e altre organizzazioni.

L'articolo 9 contiene la clausola valutativa.

L'articolo 10 contiene la norma finanziaria.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**Art. 1***(Finalità e oggetto)*

L'articolo 1 espone le motivazioni e le finalità del provvedimento.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 2*(Definizioni normative e terminologia)*

L'articolo 2 illustra le definizioni dei termini tecnici specifici al tema del progetto di legge.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 3*(Contributi per l'avvio, il consolidamento, l'aggregazione in rete delle start up innovative)*

L'articolo 3 delinea le tipologie di intervento a sostegno delle start up innovative da attuarsi attraverso bandi.

Per l'anno 2021, in sede di prima applicazione, con questa legge si autorizzano gli interventi disciplinati da questo articolo per 1 milione di euro, importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. L'utilizzo dello stanziamento è possibile in quanto già destinato alla medesima finalità nel bilancio di previsione 2021/2023.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2021	stanziamento disponibile anno 2022	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 14 / Programma 1	2140120083	CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE -	1.000.000,00	-		Già iscritto con Bilancio di previsione 2021 / 2023

Il comma 6 stabilisce che gli interventi previsti dalla disposizione possano essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni comunitarie e con i fondi statali compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 4*(Altri interventi a favore delle start up innovative)*

L'articolo 4 illustra gli altri interventi a favore delle start up innovative.
Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che

si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Art. 5

(Sostegno all'accesso agli strumenti finanziari)

L'articolo 5 dispone la possibilità di costituire fondi e strumenti finanziari per il sostegno e lo sviluppo delle start up attraverso l'intervento di intermediari finanziari.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Art. 6

(Sostegno agli incubatori e acceleratori di imprese)

L'articolo 6 prevede interventi a favore degli incubatori/acceleratori e degli altri soggetti impegnati nella promozione e sviluppo delle start up.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Art. 7

(Sviluppo della comunità delle start up e servizi comuni)

L'articolo 7 individua i servizi e le iniziative che la Regione, anche con supporti di consulenza, potrà realizzare e promuovere direttamente per rafforzare la comunità delle start up.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Art. 8

(Cultura imprenditoriale, formazione e accompagnamento manageriale)

L'articolo 8 prevede il sostegno ad iniziative promozionali per rafforzare e qualificare il processo di generazione e sviluppo delle start up innovative, anche attraverso le Università, i centri di formazione e altre organizzazioni.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Art. 9

(Clausola valutativa)

L'articolo 9 contiene la clausola valutativa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 10*(Norma finanziaria)*

L'articolo 10 contiene la norma finanziaria.

Il comma 1 individua le possibili fonti di finanziamento di questa legge; risorse comunitarie compatibili con queste finalità; risorse statali a ciò destinabili e risorse regionali.

Il comma 2 autorizza, in sede di prima applicazione, per l'anno 2021 il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3 per 1 milione di euro inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Il comma 3 stabilisce che gli altri interventi previsti da questa legge potranno essere avviati, anche in corso d'anno, a seguito della contabilizzazione delle assegnazioni comunitarie in corso di definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027), delle assegnazioni statali e delle eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 4 stabilisce che anche gli interventi previsti dall'articolo 3 potranno essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni comunitarie in corso di definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027), statali e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 5 attesta la copertura della spesa autorizzata al comma 2 a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2021/2023 per la medesima finalità, nella Missione 14, Programma1, Titolo 2, capitolo 2140120083 che presenta la disponibilità.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2021	stanziamento disponibile anno 2022	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 14 Programma 1 Titolo 2	2140120083	CONTRIBUTI A PER LA CREAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE -	1.000.000,00			Già iscritto con Bilancio di previsione 2021 / 2023 interamente disponibile

Il comma 6 definisce la modalità di autorizzazione di spesa per gli anni successivi, rinviando al bilancio di previsione.

Il comma 7 modifica, azzerandola, l'autorizzazione di spesa per la voce "Contributi per la creazione delle nuove imprese" della Tabella E allegata alla legge regionale 53/2020 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021).

Il comma 8 autorizza la giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.